

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1674 del 30/03/2026
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, comma 15 - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi tramite mezzo mobile - Adeguamento al DM 127/2024 - Ditta: Omnia Service S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1765 del 27/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta MARZO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il DM 28 giugno 2024 n. 127;
- a L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5 del 1° giugno 2006;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n. 115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Parma) conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021, DDG 124/2023 e DDG. n. 155/2025;
- la Determina DET-2025-534 del 21/07/2025 e la delega delle funzioni (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti tra l'altro a quelle dell'Unità Autorizzazioni Complesse del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Parma (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Parma);
- la Determina DET-2026-135 del 25/02/2026 con la quale sono stati istituiti la posizione di Resp. Staff Autorizzazioni Ambientali e Energia (AAE) - Area Ovest e il nuovo assetto organizzativo di dettaglio di AAE ovest;

VISTI:

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6432 del 17/12/2021 di rinnovo dell'Autorizzazione alla gestione di impianto di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi con mezzo mobile, rilasciata da Arpae SAC (ora SAAE) di Parma alla ditta OMNIA SERVICE S.r.l. (C.F. 02096290347), con sede legale in Strada San Giuseppe, n.24/A, Comune di Salsomaggiore Terme, e sede di ricovero del mezzo mobile, quando non utilizzato nelle campagne di recupero, in Salsomaggiore Terme (PR) - loc. Ponteghiara, Via San Giuseppe (lottizzazione Salso 2); Salsomaggiore Terme (PR) - loc. Ponteghiara, Via San Giuseppe lottizzazione Salso 3; Comune di Busseto (PR) - via Bodoni;

CONSIDERATO:

- che la Ditta OMNIA SERVICE in data 21/03/2025 (come completata con documentazione acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/59463 del 28/03/2025) ha presentato ad Arpae SAC (ora SAE) di Parma domanda di modifica dell'autorizzazione n. DET-AMB-2021-6432 del 17/12/2021, acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/54396 del 21/03/2025, per adeguamento dell'autorizzazione ai criteri dettati dal DM 28 giugno 2024 n. 127 *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 - Abrogazione del Dm 27 settembre 2022, n. 152”*;

CONSIDERATO:

- che la modifica richiesta dalla Ditta non comporta variazioni in merito alle matrici rumore, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera;
- che rispetto a quanto autorizzato con Determinazione n. DET-AMB-2021-6432 del 17/12/2021, si richiede di eliminare il codice EER 17 08 02 “materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01”, in quanto non incluso nel D.M. n. 127/2024 e non più trattato dall'Azienda;
- per quanto concerne il rifiuto codice EER 17 03 02 “miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01”, le attività di recupero rimangono soggette ai disposti del DM 28/03/2018 n. 69;

VISTA:

- la relazione tecnica di Arpae Area prevenzione e Ambiente Ovest – sede di Parma (Arpae APAO ST) prot. n. PG/2025/108548 del 17/06/2025, allegata quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);

VISTO altresì:

- che risulta acquisita la Comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, N.159 in cui si attesta che alla data del 11/02/2026 a carico della suindicata la Ditta OMNIA SERVICE S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;
- che la Ditta OMNIA SERVICE con nota acquisita al prot. n. PG/2026/23634 del 06/02/2026 ha dichiarato *“... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico in oggetto”*; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01160334385489 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di modifica dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;
- che le spese istruttorie, quantificate in € 39,00 (trentanove/00 euro), per l'istanza di Modifica dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il tariffario regionale Arpae, sono state riscosse, in data 27/03/2025, tramite PagoPA;
- che non si ravvisano motivi ostativi alla richiesta di modifica dell'Autorizzazione in oggetto;

DETERMINA

DI RILASCIARE LA MODIFICA dell'Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determinazione n. DET-AMB-2021-6432 del 17/12/2021, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte quarta, fino alla data del 08/01/2031, alla Ditta:

RAGIONE SOCIALE:	OMNIA SERVICE S.R.L.
SEDE LEGALE:	Strada San Giuseppe, n.24/A, Comune di Salsomaggiore Terme (PR)
P.IVA – C.F.:	02096290347
LEGALE RAPPRESENTANTE:	generalità conservate agli atti
RESPONSABILE TECNICO:	generalità conservate agli atti
Ricovero del mezzo mobile quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero:	<ul style="list-style-type: none"> - Salsomaggiore Terme (PR) - loc. Ponteghiara, Via San Giuseppe (lottizzazione Salso 2); - Salsomaggiore Terme (PR) - loc. Ponteghiara, Via San Giuseppe (lottizzazione Salso 3); - Comune di Busseto (PR) - via Bodoni;

per l'esercizio di attività di trattamento di recupero (**R5**) di rifiuti inerti per il successivo riutilizzo tramite il mezzo mobile così identificato:

Tipo e marca:	OM TRACK ULISSE 96F
Matricola:	99A08600T
Anno costruzione:	2000
Specifiche:	potenza motore 156 kW a 2.400 rpm - Impianto semovente ma che necessita di un trasporto speciale (carrellone a tre assi) per essere spostato da una sede all'altra che sarà eseguito a cura di terzi, frantoio a mascelle ed equipaggiamento per l'abbattimento delle polveri tramite impianto di nebulizzazione ad acqua.

per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, approvando le seguenti modifiche all'assetto previgente:

- **adeguamento al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127** "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- **stralcio del codice EER 17 08 02** "materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01";

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Per la matrice recupero rifiuti:

DI STABILIRE:

che potranno essere avviati al recupero “R5”, che produce la cessazione dello stato di “rifiuto” del materiale ottenuto esclusivamente i rifiuti di seguito elencati:

Normativa di riferimento	Codice E.E.R.	Descrizione	Potenzialità annua di recupero (R5) (t/anno)
DM 127/2024 Allegato 1 Tabella 1 p.to 1	170101	cemento	21.000
	170102	mattoni	
	170103	mattonelle e ceramiche	
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
DM 127/2024 Allegato 1 Tabella 1 p.to 2	101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	
DM 69/2018 Art. 2 (conglomerato bituminoso)	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	

- che il trattamento è eseguito secondo i seguenti parametri:

Potenzialità massima di trattamento oraria:	50 t/ora (pari a circa 36 mc/ora)
Potenzialità giornaliera di trattamento:	420 t/giorno (pari a 300 mc/giorno)
Potenzialità annua di trattamento:	21.000 t/anno (pari a 15.000 mc/anno)

- che la presente autorizzazione non deve essere considerata, né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa dell'impianto mobile;

- che resta inalterata la validità del provvedimento di autorizzazione unica vigente DET-AMB-2021-6432 del 17/12/2021 sino al 08/01/2031 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;

- *omissis*;

DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;

- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
- di quanto indicato da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella relazione tecnica prot. PG/2025/108548 del 17/06/2025 (allegato n.1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

DI VINCOLARE altresì il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

a) *omissis*;

b) *omissis*;

c) *omissis*;

d) *omissis*;

e) *omissis*;

f) *omissis*;

g) *omissis*;

h) *omissis*;

i) *omissis*;

j) *omissis*;

k) *omissis*;

l) l'operazione di recupero "**R5**", svolta sui rifiuti identificati con codice EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, che produce la cessazione dello stato di "rifiuto" (End of waste) è subordinata al rispetto dei criteri di cui all'Art. 3 del D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 (DM 127/2024) nonché alle successive modifiche e integrazioni qualora fossero apportate dal ministero (M.A.S.E.) in applicazione di quanto previsto dall'Art. 7 del medesimo decreto DM 127/2024, criteri in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale inclusi nella presente autorizzazione cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come "aggregato recuperato" se l' "aggregato riciclato" o "artificiale" è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto. In particolare, dovranno essere rispettati:

A. le procedure di verifica sui rifiuti in ingresso devono essere conformi all'Allegato 1, lett. b) del DM 127/24);

B. il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore devono essere conformi all'Allegato 1, lett. c) del DM 127/24);

C. il materiale recuperato, al fine di certificarne la cessazione di qualifica di rifiuto e la nuova qualifica di "aggregato recuperato" prodotto, entro il raggiungimento del lotto massimo, non superiore ai 3.000 mc, verrà sottoposto a seguenti controlli analitici:

- a. Controlli sull'aggregato recuperato [Punto d.1 - Tabella 2 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto delle concentrazioni limite in base agli utilizzi definiti alla colonna pertinente;
- b. Test di cessione sull'aggregato recuperato [Punto d.2 - Tabella 3 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto dei valori limite espressi in soluzione [mg/l o microgrammi/l].
- c. tutti gli aggregati recuperati destinati ad essere commercializzati devono essere provvisti di certificazione CE secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 1 al DM 127/24;
- D. ciascun lotto di “aggregato recuperato”, al termine delle verifiche dei criteri che ne decretano la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione di conformità (il cui modello dev'essere conforme all'Allegato 3 del DM 127/2024); ciascuna Dichiarazione di Conformità dovrà riportare uno o più degli scopi specifici di utilizzabilità cui è destinato il singolo lotto, fra quelli indicati nell'Allegato 2 (art.4) del DM 127/2024;
- E. dovranno essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell'Art. 5 del DM 127/24;
- F. la Ditta dovrà attenersi ai contenuti del documento “Sistema di gestione eow inerti 2025 - marzo 2025” acquisito nella documentazione di domanda agli atti di Arpae SAC Parma PG/2025/54396 del 21/03/2025, in adempimento a quanto previsto dall'Art. 6 del Decreto ministeriale (MASE) DM 127/2024;
- G. i diversi lotti di rifiuti lavorati, ma in attesa degli esiti analitici e della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a “rifiuti lavorati in attesa di analisi” e mantenuti distinti tra loro, con idonee delimitazioni, in modo che i singoli lotti di produzione non siano miscelati, nonché dagli “aggregati recuperati” (“End of Waste”) e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione;
- H. i diversi lotti di materiali “aggregati recuperati” prodotti (“End of Waste”) detenuti in stoccaggio, devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica, riportanti il numero del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
- I. tali lotti potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima) e dovranno comunque avere estensione massima pari a 3.000 m³. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi; (è ammesso un unico lotto se il quantitativo in gioco nella singola campagna fosse inferiore a 3.000 mc);
- J. dovranno comunque essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell'Art. 5 del DM 127/24; in particolare, salvo diversi aggiornamenti normativi: copia di ogni “Dichiarazione di conformità”, con le relative determinazioni analitiche allegate, dovrà essere conservata presso l'impianto/cantiere di produzione (durante ogni campagna di trattamento) o presso la propria sede legale, e messa a disposizione degli Organi di controllo che la richiedano per tutta la durata del cantiere in caso di ispezioni e, al termine della campagna, dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni presso la sede legale

dell'azienda; la "Dichiarazione di conformità", dovrà essere trasmessa all' A.r.p.a. territorialmente competente, nonché all'Autorità territorialmente competente alla valutazione della Comunicazione di campagna, anche in formato elettronico, entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato;

K. in conseguenza ad eventuali revisioni del testo del succitato DM 127/2024 da parte del Ministero competente, il Gestore dovrà attuare le eventuali modifiche impiantistiche e gestionali nei tempi previsti dall'aggiornamento normativo;

m) *eliminata, sostituita da prescrizioni di cui alle lett. l) e s);*

n) il presente provvedimento autorizza la sola operazione "R5" e l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, pertanto non autorizza il reimpiego diretto del rifiuto come recupero ambientale (R10); in ogni caso, gli utilizzi a contatto con la matrice suolo non devono comportare una contaminazione di tale matrice con riferimento ai parametri pertinenti di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tab. 1 per le diverse destinazioni d'uso;

o) *eliminata, sostituita da prescrizioni di cui alle lett. l) e s);*

p) *eliminata, sostituita da prescrizioni di cui alle lett. l) e s);*

q) *eliminata, sostituita da prescrizioni di cui alle lett. l) e s);*

r) *eliminata, sostituita da prescrizioni di cui alle lett. l) e s);*

s) l'attività di recupero "**R5**" del rifiuto codice EER 170302 (conglomerato bituminoso) per l'ottenimento di "granulato di conglomerato bituminoso" ("end of waste") dovrà essere svolta ai sensi dell'art. 3 del **D.M. 69/2018**:

A. la cessazione della qualifica di rifiuto avviene in seguito al superamento delle verifiche analitiche e granulometriche atte ad attestare i requisiti di cui alla Parte b) Allegato 1 del DM 69/2018; i materiali che cessano la qualifica di rifiuto ("end of waste") e assumono quella di "granulato di conglomerato bituminoso" dovranno essere destinati ad uno degli usi specifici previsti dall'art. 3 del DM 69/2018 (Parte a), Allegato 1);

B. ai sensi dell'art. 4 del DM 69/2018, il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto dovrà essere attestato dalla Ditta tramite una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 ("Dichiarazione di conformità", modulo di cui all'Allegato 2 al DM 69/2018), redatta al termine del processo, via PEC all'autorità competente (Arpae SAC di Parma), nonché ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma; la Ditta dovrà conservare presso l'impianto in parola o presso la propria sede legale, la suddetta Dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle Autorità di controllo che la richiedono;

C. ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DM 69/2018, la Ditta dovrà conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del DM 69/2018; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi; in caso di possesso della certificazione Uni En Iso 14001 o Registrazione di cui al Reg. Ce 1221/2009 e s.m.i. (Emas), ai sensi dell'art. 5 del DM 69/2018, la Ditta è esentata dalla modalità di detenzione dei campioni di cui all'art. 4, comma 3 del medesimo decreto, a condizione che sia prevista apposita documentazione relativa ai seguenti aspetti:

a. il rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 69/2018;

- b. caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b);
 - c. tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore;
 - d. le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto;
 - e. rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - f. revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - g. formazione del personale;
- D. il materiale che in seguito alle verifiche in ingresso di cui alla parte b), punto b.1) o in seguito alle verifiche di cui alla parte b), punti b.2.1), b.2.2) dell'Allegato 1 al DM 69/2018, non sia ritenuto idoneo ad essere sottoposto alle operazioni di recupero R5 per l'ottenimento di granulato ("end of waste"), dovrà essere destinato ad operazioni di smaltimento/recupero presso idonei impianti regolarmente autorizzati, mediante emissione di formulario;
- E. al completamento di un "lotto" di 3.000 m³ è effettuato il test come indicato nell'Allegato 1 del Decreto n.69/18; dovrà essere individuata un'"area di quarantena" in cui stoccare il rifiuto fino all'acquisizione degli esiti dei test effettuati; l'area individuata per la messa in riserva del cumulo dei rifiuti in ingresso dovrà essere fisicamente separata anche con setti mobili onde evitare il contatto con il cumulo di granulato di conglomerato bituminoso ("end of waste"), in seguito all'acquisizione del certificato di conformità ai sensi dell'art. 3 del DM 69/2018;
- F. la Ditta dovrà introdurre procedure aziendali per la registrazione in apposita modulistica della quantità di granulato bituminoso utilizzato per i singoli "scopi specifici" previsti nel DM 69/2018; le registrazioni saranno conservate presso la sede aziendale;
- t) *omissis*;
- u) la Ditta dovrà conservare per almeno **un anno** dalla data di invio della Dichiarazione di Conformità, salvo quanto disposto all'art. 6 del DM 127/2024 presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di rifiuto prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dello stesso e a consentire la ripetizione delle analisi;
- v) *omissis*;
- w) *omissis*;
- x) *omissis*;
- y) *omissis*;
- z) *omissis*;
- aa) *omissis*;
- bb) *omissis*;
- cc) *omissis*;
- dd) *omissis*;
- ee) *omissis*;

ff) l'integrazione/sostituzione del mezzo sopra identificato è vincolata all'acquisizione di specifica modifica all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006; la sostituzione delle strutture obsolete con altre simili, aventi le stesse caratteristiche tecniche, deve essere preventivamente approvata da Arpae SAC di Parma, previa specifica richiesta che deve contenere la specifica tecnica delle strutture sostituite e la causa della sostituzione, nonché la dichiarazione del responsabile tecnico della ditta che tale operazione consiste in una modifica non significativa dell'impianto;

gg) *omissis*;

hh) *omissis*;

ii) per lo svolgimento delle singole campagne di attività aventi durata inferiore a 90 giorni, la ditta, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a inviare Comunicazione all'Ente competente nel cui territorio dove si trova il sito prescelto, allegando la presente autorizzazione e le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quant'altro di seguito elencato:

- relazione preliminare con indicazione della data di inizio e la durata della campagna di attività;
- indicazione delle generalità relative alla Ditta committente dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
- la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell'attività e l'indicazione della proprietà ed effettiva destinazione del materiale prodotto;
- la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegata una planimetria dello stesso riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta ed un preciso layout di cantiere comprensivo di zona d'accesso della pala, zone di accumulo, zone di sosta automezzi in modi da evitare il pericolo di investimento dei lavoratori. Deve essere fornita anche l'ubicazione dell'area su base cartografica CRT scala 1:5.000 / 1:10.000;
- relazione sul sistema di approvvigionamento idrico;
- ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte Quinta);
- le modalità di assemblaggio dell'impianto, con indicazione precisa di tutte le strutture utilizzate (numeri identificativi) e lo schema a blocchi e di flusso del trattamento effettuato;
- attestato di presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o eventuale relativa richiesta di deroga;
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art.208, comma 15 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente, nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
- tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie; sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte degli organi di controllo nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;

jj) *omissis*;

- kk)** presso la sede operativa della Ditta devono essere riportati, su di un apposito registro di gestione, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento:
- ragione sociale del committente;
 - ubicazione del cantiere;
 - data inizio e termine della campagna;
 - estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
 - estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006;
 - tipologia (codici E.E.R.) e quantitativi dei rifiuti trattati;
 - tipologia e quantitativi dei materiali prodotti (“end of waste”);
 - esito test di cessione dei materiali prodotti (o altri referti analitici, rapporti di prova, ove previsti dal DM 127/2024 e s.m.i, se del caso) dei materiali prodotti (solo se utilizzati dalla ditta intestataria del presente provvedimento);
 - Dichiarazione di conformità per i materiali aggregati recuperati secondo il modello ai sensi dell’Allegato 3 del D.M 127/2024 e s.m.i. per lotti di prodotti finiti recuperati;
- ll)** tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall’art. 188-bis (RENTRI) e dall’art. 190 (registro cronologico di carico e scarico) del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, nonché sono soggette alla dichiarazione annuale MUD.
- mm)** i registri devono essere tenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento; ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede operativa della ditta;
- nn)** tutti i rifiuti prodotti, di risulta dalle operazioni di trattamento svolte nell’ambito delle campagne di trattamento dei rifiuti, dovranno essere separati dai rifiuti autorizzati da trattare e, prima del successivo avvio a smaltimento o recupero presso impianti terzi autorizzati, dovranno essere stoccati in condizioni di massima sicurezza, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta; in particolare per gli *“Stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali”*; si richiamano le modalità di deposito, i criteri operativi e gestionali previsti dalla Circolare ministeriale prot. 1121 del 21 gennaio 2019 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”* ai paragrafi 5 e 6:
- a. dovranno essere rispettate le aree di ubicazione individuate in planimetria dedicate a detti rifiuti, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali, separatamente dai rifiuti in R13;
 - b. le aree di stoccaggio dovranno essere pavimentate, ovvero impermeabili laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l’area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all’aperto, le pendenze delle relative superfici dovranno convogliare ad apposita rete di raccolta le eventuali acque meteoriche, le quali dovranno essere trattate prima del successivo scarico;
 - c. inoltre si prescrivono i seguenti limiti temporali e quantitativi massimi di giacenza, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale (90 giorni), indipendentemente dalle quantità presenti; quando il quantitativo di rifiuti in giacenza raggiunga complessivamente i 30 m³, di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi; in ogni caso,

allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, la permanenza del rifiuto non può avere durata superiore ad un anno;

- d. per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza, i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- e. il punto di accumulo dei rifiuti derivanti dal trattamento, dovrà essere distinto rispetto a quello dei rifiuti da trattare detenuti dal committente della campagna;
- f. l'altezza massima dei cumuli di rifiuti sciolti, nel rispetto della Circolare ministeriale MATTM n.1121 del 21/01/2019 e in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022 per la prevenzione incendi negli impianti di stoccaggio rifiuti, dovrà essere non superiore a 4 metri; altezze maggiori potranno essere assentite dall'autorità territorialmente competente alla singola comunicazione di campagna, compatibilmente con la sicurezza e la stabilità dei cumuli stessi, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto;
- g. in tutte le aree di stoccaggio, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti e in ottemperanza ad eventuali prescrizioni impartite dal Comando prov.le dei VV.F. territorialmente competente, anche in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022;

oo) *omissis*;

pp) *omissis*;

qq) *omissis*;

rr) resta comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

ss) l'elenco delle determinazioni analitiche e delle prove da effettuare sul rifiuto tal quale e sul materiale ottenuto dal trattamento devono essere indicate nella Comunicazione di campagna di trattamento (eventuale procedura di verifica assoggettabilità a VIA, se del caso, e/o Comunicazione);

tt) le acque di dilavamento dell'area di cantiere dovranno essere gestite in conformità alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

uu) qualora nel corso delle singole campagne di trattamento dovessero presentarsi inconvenienti tecnici tali da richiedere la sostituzione di macchinari o parti dell'impianto in oggetto, le stesse possono essere temporaneamente sostituite con strutture omologhe costituenti uno degli altri impianti mobili autorizzati di proprietà dell'impresa titolare del presente provvedimento. Tale parziale sostituzione è subordinata anche alla comunicazione dell'operazione sia all'Amministrazione che ha rilasciato il nulla osta per la campagna con mezzo mobile, sia ad Arpae SAC di Parma. Detta comunicazione deve, in ogni caso, contenere le seguenti informazioni:

- descrizione tecnica e n° di matricola dei macchinari da sostituire;
- indicazione delle cause che ne richiedono la sostituzione;
- periodo previsto di sostituzione;
- descrizione tecnica e n° di matricola dei macchinari da utilizzare in sostituzione, con indicati gli estremi autorizzativi del mezzo mobile dei quali gli stessi sono componenti;

- prestazioni ambientali (impatto acustico, emissioni diffuse) del nuovo mezzo, se differenti da quelle del mezzo sostituito;

vv) in occasione di ogni singola campagna si dovrà indicare in apposita planimetria la presenza di recettori limitrofi specificando in particolare quelli sensibili; in fase di utilizzo, l'impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili;

ww) l'attività di trattamento potrà iniziare solo previa richiesta di apposita Comunicazione (al termine dei 20 giorni dalla Comunicazione o al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'autorità competente), come prescritto dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

xx) al termine della campagna di trattamento deve essere ripristinato lo stato dei luoghi precedentemente al trattamento, fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte dell'Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

yy) la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati;

zz) considerato il tipo di attività svolta si ritiene importante, per una analisi e valutazione puntuale dell'impatto acustico e odorigeno indotto, che venga richiesto agli Enti competenti nei comuni territorialmente interessati dalle singole campagne una analisi specifica da cui potranno discendere ulteriori specifiche indicazioni/prescrizioni;

il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;

Per la matrice emissioni in atmosfera:

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE - "Motore a gasolio Potenza motore: 156 kW a 2.400 rpm; a servizio del frantoio OMTRACK ULISSE 96F; Matricola N°99A0890T":

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio (espressi come CO)	650	mg/Nm ³
Materiale particolato:	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa		

subordinando specificatamente l'attività di "trattamento rifiuti inerti per il successivo riutilizzo (R5)" svolta con il mezzo mobile in oggetto in campagne esterne in siti all'interno della Provincia di Parma, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi

dell'art. 271 commi 1), 3), 4), 5), 14), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

- il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo;
- Al fine del contenimento delle polveri emesse durante le operazioni di frantumazione, l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di nebulizzazione di acqua con ugelli posti sulla bocca di carico dell'impianto per il mantenimento del materiale bagnato.

EMISSIONI DIFFUSE

Modalità di contenimento:

1. il materiale lavorato dovrà essere mantenuto, compatibilmente con le esigenze lavorative, costantemente umido al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;
2. l'umidificazione dovrà essere garantita da sistemi di nebulizzazione o irrigazione (anche automatici e/o temporizzati) in grado di abbattere la polverosità relativa alla fase di stoccaggio (tra cui lo scarico) in cumuli dei materiali (rifiuti) in attesa di trattamento e irrigatori per bagnare i rifiuti durante la movimentazione con pala meccanica/escavatore; può essere previsto anche l'utilizzo di cannoni nebulizzatori abbatti polvere, non appartenenti al mezzo mobile, nelle fasi di demolizione e spostamento del materiale e per l'umidificazione dei cumuli;
3. dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
4. i mezzi di trasporto inerti devono essere dotati di coperture/telonature;
5. i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
6. all'interno delle aree di cantiere i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri;
7. dovrà essere prevista la sospensione dei lavori durante le giornate ventose (velocità superiore ai 5 m/s), con ripresa solamente con il successivo miglioramento delle condizioni. In loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità.

(omissis)

DI STABILIRE DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte dell'Autorizzazione vigente DET-AMB-2021-6432 del 17/12/2021 non modificata dal presente atto;

DI INVIARE copia del presente alla società "OMNIA SERVICE S.r.l.", al Comune di Salsomaggiore Terme, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma e all'AUSL S.I.S.P. - Distretto di Fidenza, per quanto di competenza;

DI STABILIRE:

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAE) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAE) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7/8/1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAE);
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAE) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente provvedimento comprende i seguenti allegati: Allegato 1: relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, prot. PG/2025/108548 del 17/06/2025.

Sinadoc: 11723/2025

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Servizio Autorizzazioni Concessioni
Arpae
Parma
(posta interna)

Oggetto: Ditta Omnia Service srl, sede legale in Strada San Giuseppe n. 24/A, 43039 Salsomaggiore Terme (PR). Istanza di adeguamento al DM 127/2024 dell'autorizzazione unica per la gestione di un impianto di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, tramite mezzo mobile (DET-AMB-2021-6432 del 17/12/2021). Relazione tecnica.

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, acquisita al protocollo di Arpae n. PG/2025/54396 del 21/03/2025, così come perfezionata in data 03/04/2025 con documentazione acquisita al prot. PG/2025/59463 del 28/03/2025, relativa all'adeguamento dell'autorizzazione ai criteri dettati dal DM 28 giugno 2024 n. 127, con la presente si esprime **parere favorevole** alla modifica dell'Autorizzazione unica recupero rifiuti speciali non pericolosi tramite mezzo mobile (R5), ex art. 208 DLgs 152/06 smi - DET-AMB-2021-6432 del 17/12/2021, in base alle seguenti considerazioni.

L'istanza di cui trattasi riguarda l'aggiornamento dell'autorizzazione unica in essere secondo quanto stabilito con l'entrata in vigore del D.M. 28 giugno 2024 n. 127, che prevede da parte delle aziende interessate l'inoltro entro il 25/03/2025.

Oltre al mero adeguamento normativo, per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi, R5, si prende atto che il Gestore ha precisato che nulla è mutato in termini di quantità di rifiuti recuperabili e di attività di recupero. Non vi sono modificazioni in tema di inquinamento acustico, di emissioni in atmosfera e in ambiente idrico e rispetto a quanto già autorizzato.

Il Gestore ha evidenziato che rispetto a quanto indicato nella DET-AMB-2021-6432 del 17/12/2021 è stato eliminato il codice EER 17 08 02 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01) in quanto non incluso nel D.M. n. 127/2024 e non più trattato dall'Azienda ed ha confermato i seguenti codici rifiuti appartenenti alla Tabella 1 – Allegato 1 del Decreto 127/2024:

- 10 13 11 - Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10;
- 17 01 01 - cemento;
- 17 01 02 - mattoni;
- 17 01 03 - mattonelle e ceramiche;
- 17 01 07 - mattonelle e ceramiche, diverse da quelli di cui alla voce 17 01 06;

- 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.

Per quanto concerne il rifiuto codice EER 17 03 01 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, le attività di recupero rimangono soggette ai disposti del DM 28/03/2018 n. 69. Al riguardo si rimanda alle prescrizioni contenute nel DM stesso.

L'attività di recupero prevede l'impiego di un impianto mobile da utilizzarsi per la riduzione volumetrica di materiali stoccati all'interno dei differenti siti, ove saranno svolte le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi.

Il mezzo verrà impiegato per svolgere un'attività di frantumazione riconducibile all'operazione di recupero R5 (Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006) "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche".

L'impianto mobile è OM TRACK ULISSE 96F° Matricola: 99A08600T° Anno di costruzione: 2000.

Il motore diesel è un modello Caterpillar, potenza 156 kW a 2.400 rpm.

Trattasi di un impianto semovente ma che necessita di un trasporto speciale (carrellone a tre assi) per essere trasportato da una sede all'altra che sarà eseguito da terzi, frantoio a mascelle ed equipaggiamento per l'abbattimento delle polveri tramite un impianto di nebulizzazione ad acqua.

In generale, l'impianto mobile è vocato al trattamento di inerti naturali quali ghiaia, granito, marmo, porfido, silicio, basalto, oltre a materiale proveniente da demolizione: laterizi, mattoni, calcestruzzo, cemento armato, tegole, vetro.

La potenzialità massima è pari a 50 ton/ora.

Durante i periodi di inattività, ovvero quando non impegnato in attività di campagna, ed ogni qual volta necessari di manutenzione, l'impianto sarà ricoverato presso il sito di proprietà della ditta sito in Strada San Giuseppe, 43039 Salsomaggiore Terme.

Visto il comma 15 dell'art. 208 Dlgs 152/06 s.m.i., si esprime **parere favorevole** alla prefata istanza di rilascio dell'autorizzazione unica e si formulano le seguenti considerazioni in ordine alle singole matrici ambientali, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi nell'esercizio della attività di trattamento di rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione edili da scavo.

Tipologia di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per essere sottoposti a trattamento con l'impianto mobile

Tipologia Allegato 1 Tabella 1 DM 127/2024	CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	Operazioni di Recupero
p.to 1	17 01 01	Cemento	R5
p.to 1	17 01 02	Mattoni	R5
p.to 1	17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5
p.to 1	17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5
p.to 1	17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5
p.to 2	10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5

- 1 Potenzialità massima di trattamento oraria: 50 tonnellate pari a circa 36 m³;
- 2 **Potenzialità annua di trattamento: 21.000 tonnellate;**
- 3 Il Gestore dovrà preliminarmente, con un anticipo di almeno 20 giorni, inoltrare all'Ente territorialmente competente la comunicazione di esecuzione di una campagna di recupero ai sensi dell'art 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 smi;
- 4 Dovrà essere prevista la verifica di assoggettabilità a VIA qualora sia previsto l'impiego dell'impianto mobile di cui trattasi in una campagna con durata superiore a 90 giorni;
- 5 Per ogni campagna dovrà altresì essere valutato l'impatto acustico, con possibilità di inoltrare istanza di deroga ai limiti di emissione assoluti e/o differenziali indicati dalla zonizzazione acustica comunale;
- 6 Le acque di dilavamento dell'area di cantiere dovranno essere gestite in conformità

- alla parte terza del DLgs 152/06 s.m.i.;
- 7 I rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva (R13) dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
 - 8 I materiali in uscita dalla vagliatura gestiti ai sensi del DM 127/2024, al raggiungimento del lotto massimo di 3.000 m³, saranno sottoposti ai dovuti controlli analitici previsti dal medesimo D.M. 127/2024 per essere poi destinati agli usi indicati dal DM stesso.
 - 9 Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel DM 127/2024;
 - 10 Qualora il DM 127/2024 subisse modificazioni o fosse abrogato il Gestore dovrà adeguare le proprie procedure operative al nuovo dispositivo normativo nei tempi e nei modi contenuti nel nuovo Decreto;
 - 11 I rifiuti ivi prodotti all'esito del trattamento di recupero dovranno essere gestiti e posti in stoccaggio, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali, separatamente dai rifiuti in R13. Il loro stoccaggio potrà protrarsi per 90 giorni, indipendentemente dalla loro quantità. Oltrepassati i 90 giorni, detti rifiuti dovranno essere conferiti presso un impianto esterno debitamente autorizzato, una volta raggiunto il volume di 30 m³, dei quali al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi. Indipendentemente dal raggiungimento di dette quantità lo stoccaggio non potrà mai protrarsi per oltre un anno.
 - 12 Per quanto concerne le emissioni in atmosfera:
 - è presente un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - **EMISSIONE - "Motore a gasolio"** Potenza motore: 156 kW a 2.400 rpm; a servizio del frantoio OMTRACK ULISSE 96F; Matricola N° 99A0890T

Materiale particellare	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	4.000	mg/Nm ³
Ossido di carbonio (espressi come CO)	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa		

- Il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.
- Al fine del contenimento delle polveri emesse durante le operazioni di

frantumazione, l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di nebulizzazione di acqua con ugelli posti sulla bocca di carico dell'impianto per il mantenimento del materiale bagnato.

- **EMISSIONI DIFFUSE:** al fine di evitare emissioni diffuse e dispersioni polverulente si dovranno adottare i seguenti sistemi:
- Il materiale lavorato dovrà essere mantenuto, compatibilmente con le esigenze lavorative, costantemente umido al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;
 - L'umidificazione dovrà essere garantita da sistemi di nebulizzazione o irrigazione (anche automatici e/o temporizzati) in grado di abbattere la polverosità relativa alla fase di stoccaggio (tra cui lo scarico) in cumuli dei materiali (rifiuti) in attesa di trattamento e irrigatori per bagnare i rifiuti durante la movimentazione con pala meccanica/escavatore;
 - Dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
 - I mezzi di trasporto inerti devono essere dotati di coperture/telonature;
 - I mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
 - All'interno delle aree di cantiere i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri;
 - Dovrà essere prevista la sospensione dei lavori durante le giornate ventose (velocità superiore ai 5 m/s) con ripresa solamente con il successivo miglioramento delle condizioni. In loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Tecnico rifiuti: G.Saglia
Tecnico emissioni: C.Bazzini

Sinadoc n. 11723/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.